

Bruxelles, 29 giugno 2026
(OR. en)

11254/26

SOC 465
GENDER 149
ANTIDISCRIM 71
JAI 923
DROIPEN 117
TELECOM 360
CYBER 325
JEUN 190

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	9555/26 + COR 1
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio sulla prevenzione e la lotta contro la violenza online nei confronti delle ragazze

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sul tema in oggetto, approvate dal Consiglio EPSCO nella sessione del 29 giugno 2026.

**Conclusioni del Consiglio sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza online nei confronti delle ragazze¹**

RILEVANDO QUANTO SEGUE:

1. La parità di genere e i diritti umani sono il fulcro dei valori europei. La parità tra donne e uomini, e tra ragazze e ragazzi, è un diritto fondamentale e un valore fondante dell'Unione europea sancito dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. L'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che "[n]elle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne".
3. L'articolo 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea statuisce che, "[n]ella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale".
4. La Carta sancisce che "[l]a parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi" e che "[o]gni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica". Inoltre, conformemente all'articolo 21 della Carta "[è] vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale".

¹ Conclusioni elaborate nel quadro dell'esame dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino, con particolare riguardo ai settori critici D ("Violenza contro le donne") ed L ("La bambina").

5. L'articolo 24 della Carta dispone altresì che "[i] minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere" e che "[i]n tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente".
6. La piattaforma d'azione di Pechino individua nella "Violenza contro le donne" (sette settore critico D) un ostacolo al conseguimento degli obiettivi di uguaglianza, sviluppo e pace e afferma inoltre che la violenza contro le donne viola e pregiudica o rende impossibile l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle donne.
7. Nell'ambito del settore critico L ("La bambina"), la piattaforma d'azione di Pechino invita i governi e, se del caso, le organizzazioni internazionali e non governative ad adottare le misure legislative, amministrative, sociali ed educative adeguate per proteggere le bambine, all'interno del nucleo familiare e nella società, da ogni forma di violenza fisica o mentale, oltraggio o abuso, abbandono o negligenza, maltrattamento o sfruttamento, compresi gli abusi sessuali.
8. La violenza contro le donne e le ragazze è una violazione dei diritti umani e una forma persistente di discriminazione, radicata in rapporti di potere iniqui tra donne e uomini. Prevenirla e combatterla è una responsabilità sociale, poiché tale violenza mina la parità di genere e limita la piena partecipazione delle donne e delle ragazze alla società, comprese la sfera digitale e la vita pubblica.
9. La strategia dell'UE sui diritti dei minori adottata dalla Commissione mira a tutelare e promuovere i diritti dei minori in tutte le politiche dell'UE, con particolare attenzione alla prevenzione della violenza e alla garanzia di una partecipazione sicura all'ambiente digitale. In tale contesto, sono inoltre pertinenti le norme del Consiglio d'Europa in materia di intelligenza artificiale, diritti umani e uguaglianza.

10. Sono stati compiuti progressi significativi a livello sia dell'UE che nazionale negli sforzi volti a lottare contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, tra cui l'adozione della direttiva (UE) 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica e l'adesione dell'UE alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione di Istanbul"). Tuttavia, la violenza di genere continua a essere diffusa e scarsamente denunciata. Al fine di contrastare questo fenomeno inaccettabile, sono pertanto necessari il recepimento tempestivo e conforme e l'attuazione efficace della direttiva, così come l'adozione di misure volte a prevenire e contrastare le varie forme di violenza online nei confronti delle ragazze. La raccomandazione generale n. 1 del gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO) relativa alla dimensione digitale della violenza contro le donne sostiene l'interpretazione e l'applicazione efficace della convenzione di Istanbul nel contesto della violenza online e della violenza facilitata dalla tecnologia. Il GREVIO ha sottolineato il fatto che le ragazze sono maggiormente a rischio di subire tale violenza. In tale contesto, è opportuno tenere conto della convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, nonché di altre norme pertinenti del Consiglio d'Europa in materia di intelligenza artificiale, diritti umani e uguaglianza.

11. La dichiarazione di principi per una società paritaria sotto il profilo del genere, allegata alla tabella di marcia della Commissione europea per i diritti delle donne, che ha ottenuto l'avallo di tutti gli Stati membri, elenca come primo principio la "libertà dalla violenza di genere" e afferma che "[o]gni donna e ogni ragazza hanno diritto alla sicurezza e ad essere trattate con dignità, sia online che offline, nella vita pubblica e in quella privata". La strategia della Commissione per la parità di genere 2026-2030 affronta come primo degli otto pilastri d'azione la violenza di genere. La strategia presenta la violenza di genere online come "una minaccia in rapida espansione per donne e ragazze" che comporta la "rapida diffusione di immagini intime non consensuali su internet, (...) difficoltà nell'ottenere la rimozione di tali contenuti illegali e (...) minacce di odio e violenza online". La Commissione si è impegnata a prestare "particolare attenzione al ruolo dell'intelligenza artificiale nella produzione e nella diffusione di deepfake e deepnude lesivi e sessualmente espliciti".

12. Il regolamento (UE) 2022/2065 ("regolamento sui servizi digitali") mira a creare un ambiente online più sicuro per gli utenti nell'Unione, con una serie di norme, in particolare, che obbliga le piattaforme e i motori di ricerca online di grandi dimensioni a valutare e attenuare i rischi sistemici, tra cui la diffusione di contenuti illegali, gli effetti negativi attuali o prevedibili in relazione alla violenza di genere, alla protezione della salute pubblica e dei minori e alle gravi conseguenze negative per il benessere fisico e mentale di una persona, nonché gli effetti negativi per l'esercizio dei diritti fondamentali, inclusi il diritto alla non discriminazione e i diritti del minore. Obbliga inoltre le piattaforme e i motori di ricerca online di grandi dimensioni ad adottare misure di attenuazione a tutela dei diritti dei minori, che possono includere, per esempio, l'adeguamento della progettazione, delle caratteristiche o del funzionamento dei loro servizi, l'adeguamento delle procedure di moderazione dei contenuti, l'adeguamento dei loro sistemi di raccomandazione e misure mirate per tutelare i diritti dei minori come, se del caso, l'uso, di strumenti di verifica dell'età e di controllo parentale. Il regolamento sui servizi digitali obbliga inoltre le piattaforme e i motori di ricerca online di grandi dimensioni a valutare e attenuare i rischi sistemici derivanti dalla progettazione e dal funzionamento dei loro servizi, compresi i sistemi di raccomandazione, che possono contribuire alla rapida e ampia diffusione di contenuti illegali e ad altri danni, quali l'amplificazione algoritmica della violenza di genere, i contenuti dannosi e gli abusi facilitati dalla tecnologia. Tali danni possono avere conseguenze diverse su donne e ragazze rispetto a uomini e ragazzi.
13. È inoltre importante tenere conto delle diverse conseguenze che i sistemi di raccomandazione e gli strumenti di IA generativa possono avere su donne e ragazze e su uomini e ragazzi.

14. Il regolamento (UE) 2024/1689 ("regolamento sull'IA") riconosce i rischi e le sfide associati all'uso dell'intelligenza artificiale, compresi gli obblighi di trasparenza per i sistemi di IA che "genera[no] o manipola[no] immagini o contenuti audio o video che assomigliano notevolmente a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che potrebbero apparire falsamente autentici o veritieri a una persona (deep fake)", e osserva in particolare che "l'IA può (...), a seconda delle circostanze relative alla sua applicazione, al suo utilizzo e al suo livello di sviluppo tecnologico specifici, comportare rischi e pregiudicare gli interessi pubblici e i diritti fondamentali tutelati dal diritto dell'Unione. Tale pregiudizio può essere sia materiale sia immateriale, compreso il pregiudizio fisico, psicologico, sociale o economico."
15. L'IA può inoltre consentire altre forme di abusi facilitati dalla tecnologia, tra cui la creazione o la diffusione non consensuali di contenuti sintetici di natura intima, nonché l'impersonificazione, la manipolazione o la coercizione. Per affrontare tali rischi è necessario un approccio globale e trasversale. Misure efficaci possono comprendere meccanismi per segnalare, contrastare e rimuovere contenuti dannosi, come anche per richiedere il consenso libero, specifico, informato, inequivocabile ed esplicito della persona ritratta per la generazione o la manipolazione delle sue sembianze e la pubblicazione online.
16. È particolarmente importante adottare misure per prevenire la discriminazione nei confronti delle donne e delle ragazze, nonché la discriminazione multipla, compresa la discriminazione intersezionale, in tutte le fasi della progettazione, dello sviluppo e della diffusione dei sistemi di IA.
17. La direttiva 2012/29/UE ("direttiva riguardante i diritti delle vittime") istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione di tutte le vittime di reato, compresi i minori vittime di cybercriminalità.

18. La direttiva 2018/1808/UE ("direttiva sui servizi di media audiovisivi") fa obbligo agli Stati membri di "adotta[re] misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi forniti dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori siano messi a disposizione del pubblico solo in maniera tale da garantire che i minori, di regola, non li vedano o ascoltino. Esse devono essere proporzionate alla potenziale nocività del programma." Fra gli esempi di contenuti più nocivi previsti dalla direttiva figurano la pornografia e la violenza gratuita. Tali contenuti nocivi non devono essere resi accessibili ai minori attraverso i servizi radiotelevisivi, i servizi a richiesta e le piattaforme per la condivisione di video.
19. La raccomandazione (UE) 2024/1238 della Commissione sullo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi integrati di protezione dei minori invita gli Stati membri a garantire risposte coordinate, incentrate sui minori e multidisciplinari a tutte le forme di violenza contro i minori, compresa la violenza online nei confronti delle ragazze.

20. I minori, in particolare quelli in situazioni vulnerabili, sono particolarmente a rischio di sfruttamento online, specie quello sessuale, e le ragazze ne costituiscono le principali vittime. Nel 2024 il 46,4 % di tutte le vittime registrate della tratta era formato da vittime della tratta a fini di sfruttamento sessuale. Il 26 % delle vittime della tratta a fini di sfruttamento sessuale era costituito da minori (il 24 % di sesso femminile e il 2 % di sesso maschile).² La direttiva (UE) 2024/1712 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime amplia l'ambito di applicazione dei reati di tratta, configura come reato l'uso consapevole dei servizi forniti dalle vittime della tratta e rafforza il sostegno alle vittime e la cooperazione transfrontaliera. Inoltre, migliora ulteriormente la lotta al reclutamento e allo sfruttamento online. L'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione è ora considerato, in determinate circostanze, una circostanza aggravante. In particolare, ai sensi della direttiva (UE) 2024/1712, la diffusione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale che coinvolgono la vittima, mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione, quando si riferisce a un reato di tratta di esseri umani, è considerata una circostanza che può comportare sanzioni più severe.

² Cfr. la pagina web di Eurostat "[Trafficking in human beings statistics - Statistics Explained \(Statistiche sulla tratta di esseri umani - Statistiche spiegate\)](#)". Cfr. anche il documento di lavoro dei servizi della Commissione *Statistics and trends in trafficking in human beings in the European Union in 2021-2022* (Statistiche e tendenze della tratta di esseri umani nell'Unione europea nel periodo 2021-2022) (SWD(2025) 4 final).

21. La violenza online nei confronti delle donne e delle ragazze comprende un'ampia gamma di forme diverse di danni online, tra cui lo stalking, il bullismo, le molestie sessuali, la diffusione non consensuale di immagini intime, l'incitamento all'odio, il cyberflashing, l'istigazione alla violenza o all'odio online e varie forme di sfruttamento. Il considerando 6 della direttiva (UE) 2024/1385 riconosce che la violenza contro le donne e la violenza domestica possono essere ancor più gravi quando una persona è vittima di discriminazione fondata sul sesso in combinazione con altri motivi di discriminazione di cui all'articolo 21 della Carta. La violenza online colpisce prevalentemente donne e ragazze e alcuni gruppi demografici sono esposti e presi di mira in modo sproporzionato, compresi quelli di cui ai considerando 71 e 72 della direttiva (UE) 2024/1385. Tuttavia, anche gli uomini e i ragazzi possono essere vittima di violenza online, tra cui estorsione sessuale, doxing e ricatto. Gli autori di atti di violenza online possono agire individualmente, in gruppi coordinati o attraverso reti organizzate, sfruttando le piattaforme digitali quali i social media, le applicazioni di messaggistica istantanea, la posta elettronica, i canali di telecomunicazione e altre infrastrutture online per commettere tali atti. Inoltre, gli autori di reati, compresi i partner, utilizzano anche spyware e sistemi di monitoraggio domestico, come telecamere a circuito chiuso, per commettere violenza online.
22. La facilità con cui le persone possono partecipare ad atti di violenza online nei confronti delle donne e delle ragazze fa sì che siano coinvolti un numero sempre più ampio di autori, spinti da una serie di motivi diversi, fra cui la misoginia, il desiderio di potere, di popolarità o di status e l'aspirazione a conformarsi a norme percepite di mascolinità.

23. La violenza online nei confronti delle donne e delle ragazze si inserisce in un più ampio spettro di violenza che interessa comportamenti sia online che offline e rispecchia la natura interconnessa degli abusi digitali e offline. Da alcuni studi empirici emerge che vi è una notevole sovrapposizione tra la violenza online e gli abusi offline; ad esempio, l'indagine dell'UE sulla violenza di genere (2024) indica che l'8,5 % delle donne ha subito cyberstalking e che il 10,2 % delle donne che hanno avuto almeno un partner nella vita³ ha subito comportamenti controllanti da parte del partner o di un ex, come ad esempio il fatto di insistere per conoscere gli spostamenti della donna, anche monitorandone l'ubicazione attraverso i social media o il tracciamento della localizzazione. Secondo un'indagine⁴ condotta dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), la stragrande maggioranza dell'odio online — misurato in base al volume di post pubblicati — è rivolto alle donne. I post destinati alle donne contengono i livelli più alti di linguaggio offensivo e denigrazione. Lo studio ha inoltre rilevato livelli più elevati di istigazione alla violenza contro le donne rispetto ad altri gruppi.
24. La violenza online nei confronti delle donne e delle ragazze si è rivelata una forma di violenza di genere a rapida proliferazione, con conseguenze particolarmente pronunciate sugli adolescenti. Con la crescente integrazione della comunicazione digitale nel tessuto sociale della vita dei giovani, gli ambienti online e le applicazioni tecnologiche e digitali svolgono un ruolo centrale nel plasmare le relazioni interpersonali. Gli influencer e i contenuti che creano possono avere un effetto dannoso sugli adolescenti e sui bambini. Tra le misure efficaci per attenuare tale rischio vi sono la garanzia dell'assunzione di responsabilità, la promozione di pratiche responsabili in materia di contenuti e il rafforzamento della protezione dei minori.

³ Donne che avevano un partner al momento dell'indagine o che hanno avuto un partner in passato.

⁴ Si veda *Online Content Moderation – Current challenges in detecting hate speech* (Moderazione dei contenuti online – Sfide attuali nell'individuazione dell'incitamento all'odio), 2023.

25. La violenza online nei confronti delle donne e delle ragazze pone gravi rischi per la salute mentale e fisica dei bambini e degli adolescenti, in particolare delle ragazze, ed è causa di esclusione sociale, ansia e induzione all'autolesionismo e può, in casi estremi, portare al suicidio. Inoltre, l'esposizione precoce a contenuti pornografici può anche rafforzare gli stereotipi, contribuendo a comportamenti e atteggiamenti dannosi e normalizzando la violenza. La violenza online nei confronti delle donne e delle ragazze ha altresì conseguenze sociali, politiche ed economiche rilevanti: può infatti costituire una minaccia per la democrazia e la competitività. Può indurre le donne e le ragazze a ritirarsi dalla sfera digitale, ad autocensurarsi e a isolarsi e, di conseguenza, limitare le loro opportunità di istruzione e occupazione, ridurre l'accesso alle reti di sostegno e scoraggiare la partecipazione alla vita pubblica e politica.
26. Secondo lo studio dell'EIGE dal titolo *From lived reality to policy action: Combatting cyber violence against girls in the EU* (Dalla realtà vissuta all'azione politica: contrastare la violenza online nei confronti delle ragazze nell'UE), la violenza online è diventata la routine nelle vite digitali e sociali delle ragazze e delle giovani donne, secondo chiari andamenti legati all'età. Le adolescenti più giovani (13-15 anni) hanno maggiori probabilità di essere vittime di esclusione, pettegolezzi e body shaming, mentre le ragazze più grandi (16-18 anni) sono soggette in misura sproporzionata a forme di violenza sessuale, inclusi estorsione sessuale, adescamento e condivisione non consensuale di immagini di natura intima. In particolare, le adolescenti più giovani sono sempre più esposte a forme sessualizzate e coercitive di abusi online, esposizione che suggerisce l'ampliamento della portata e la normalizzazione della violenza online in tutte le fasce di età. Questi andamenti evidenziano l'importanza dell'educazione al consenso nel contesto delle interazioni digitali, al fine di garantire il rispetto di tale principio. La mancanza di consenso, in special modo alla condivisione di immagini o contenuti intimi, è cruciale per molte forme di violenza online.

27. Lo studio dell'EIGE rivela inoltre un divario tra gli sforzi di prevenzione in atto e le esperienze vissute dalle adolescenti. Le ragazze esprimono per lo più frustrazione nei confronti di campagne scolastiche e risposte istituzionali, descrivendole come obsolete e irrilevanti per le loro realtà digitali. Gli ostacoli strutturali come la paura dei pettegolezzi nelle piccole comunità acuiscono il problema, scoraggiando la segnalazione e lasciando molte adolescenti prive di una protezione adeguata. Tali aspetti evidenziano la necessità di politiche scolastiche più reattive che riflettano le realtà del mondo digitalizzato odierno. Sminuire l'impatto dei danni online rischia di far sì che le giovani si sentano isolate e inermi. Tra gli interventi necessari per riconquistare la loro fiducia vi sono il miglioramento delle risposte istituzionali, la garanzia della riservatezza e l'offerta di percorsi di sostegno chiari.
28. L'UE ha progressivamente rafforzato il suo quadro normativo per contrastare la violenza online, attingendo a un'ampia gamma di strumenti giuridici e strategici. Tale evoluzione rispecchia una crescente consapevolezza delle vulnerabilità sperimentate dalle ragazze, su cui incidono fattori intersezionali quali l'età, la disabilità, l'origine etnica, lo status socioeconomico e l'orientamento sessuale. Tuttavia, le definizioni di violenza online variano da una giurisdizione all'altra, i meccanismi di applicazione non sono omogenei, i soggetti coinvolti non hanno ricevuto la formazione necessaria e la disponibilità di servizi di assistenza alle vittime non è uniforme nei vari Stati membri. Inoltre, il rapido emergere di nuove forme di danni facilitati dalla tecnologia — inclusi gli abusi basati sull'IA — continua a mettere alla prova la capacità dei quadri normativi esistenti di tenere il passo. Tali sfide richiedono un approccio imperniato sulla sicurezza fin dalla progettazione e metodi che tengano conto della dimensione di genere, comprese, se del caso, valutazioni delle potenziali conseguenze sui diritti fondamentali e sull'uguaglianza.
29. Garantire la sicurezza della raccolta e della conservazione dei dati, nonché dell'accesso agli stessi, è fondamentale per la sicurezza sia dei minori che degli adulti, in quanto il trattamento improprio di informazioni sensibili come immagini, contenuti o dati personali può mettere le persone a rischio di sfruttamento o vittimizzazione.

30. La violenza online nei confronti delle ragazze è profondamente insita in fattori sociali e culturali più ampi, tra cui la disuguaglianza tra donne e uomini, norme di genere che normalizzano l'aggressione e la colpevolizzazione della vittima, dinamiche tra pari che premiano i comportamenti abusivi e rafforzano i doppi standard e la possibile tendenza a scusare i comportamenti dannosi dei ragazzi sminuendo nel contempo le esperienze delle ragazze o mettendone in dubbio la credibilità. Tutti questi fattori possono contribuire a comportamenti dannosi e a disparità di trattamento. La violenza online nei confronti delle ragazze è amplificata dall'espansione e dalla rapida evoluzione della sfera e della tecnologia digitali. Non è semplicemente il risultato di comportamenti individuali, ma è plasmata da disuguaglianze sistemiche che rendono alcuni gruppi più vulnerabili. I soggetti che agiscono nella cosiddetta "manosfera" promuovono attivamente ideologie misogine, normalizzando sessismo e stereotipi di genere e favorendo ambienti in cui la violenza online e offline nei confronti delle ragazze è incoraggiata o giustificata. Pertanto, la violenza online nei confronti delle ragazze non può essere affrontata in modo adeguato se non si tiene conto dei contesti sociali, culturali e istituzionali più ampi. Per assicurare una prevenzione e una protezione significative in tutta l'UE, anche nel contesto degli sforzi volti a combattere la discriminazione strutturale riprodotta o amplificata da sistemi algoritmici e infrastrutture digitali, è fondamentale procedere con approcci coordinati, intersezionali e incentrati sull'infanzia e sulla gioventù che tengano conto della dimensione di genere.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA INVITA GLI STATI MEMBRI, nel pieno rispetto delle competenze nazionali, anche nel settore dell'istruzione e della formazione, e tenendo debitamente conto dell'autonomia istituzionale e della libertà accademica nel settore dell'istruzione e della formazione, A:

31. Adottare misure attive, anche a livello regionale e locale, per prevenire e combattere la violenza online nei confronti delle ragazze:
- a) promuovendo la progettazione e lo sviluppo di tecnologie digitali e sistemi di IA che tengano conto della dimensione di genere, tra l'altro grazie all'adozione di misure preventive contro la violenza online a monte, in particolare tramite un approccio imperniato sulla sicurezza fin dalla progettazione, nonché attraverso la promozione di misure volte a prevenire i pregiudizi algoritmici e i risultati discriminatori;
 - b) promuovendo, nel contesto più ampio del benessere digitale, un'alfabetizzazione digitale che tenga conto della dimensione di genere e una cultura dell'autocura digitale nelle scuole, sia per gli educatori che per gli studenti, che comprenda temi quali l'identità, le tracce digitali, la sicurezza online, l'alfabetizzazione mediatica e la competenza informativa, l'individuazione della disinformazione e l'uso dell'IA generativa, così come la consapevolezza dei pregiudizi algoritmici, della manipolazione generata dall'IA e della violenza di genere facilitata dalla tecnologia;
 - c) fornendo a genitori, prestatori di assistenza e tutori legali orientamenti pratici e accessibili in materia di genitorialità digitale, istruzione e formazione in materia di competenze e alfabetizzazione digitali così come strumenti adeguati che consentano loro di individuare, prevenire e affrontare in una fase precoce gli abusi facilitati dalla tecnologia e di effettuare gli interventi necessari, nonché responsabilizzando i bambini e i giovani attraverso misure quali un'istruzione adeguata all'età, iniziative guidate da pari e approcci partecipativi, al fine di rafforzare la loro agentività digitale, la fiducia in sé stessi e la capacità di riconoscere, combattere e segnalare la violenza online;

- d) fornendo a genitori, prestatori di assistenza e tutori legali strumenti adeguati come software di controllo parentale gratuiti e abilitati per impostazione predefinita;
- e) incoraggiando scuole e centri di istruzione informale ad attuare protocolli chiari per individuare gli abusi facilitati dalla tecnologia e rispondere agli stessi, come anche per sensibilizzare in merito ai mezzi di ricorso in materia civile a disposizione delle vittime, garantendo in tal modo un intervento tempestivo e l'assunzione di responsabilità;
- f) promuovendo la partecipazione paritaria delle donne e delle ragazze al settore digitale e il loro accesso alle competenze digitali tramite interventi che incoraggino la loro partecipazione ai settori STEM⁵ e all'imprenditorialità digitale, al fine di ridurre il divario digitale di genere e consentire alle donne e alle ragazze di beneficiare pienamente delle opportunità offerte dalla transizione digitale;
- g) garantendo che le donne e le ragazze a rischio di discriminazione multipla, compresa la discriminazione intersezionale, beneficino di misure specifiche di prevenzione, sostegno e protezione;
- h) promuovendo un'educazione completa e adeguata all'età sul principio del consenso, compreso il consenso digitale, che evidenzii il fatto che la creazione, la condivisione o la trasmissione di immagini, video o informazioni personali intimi senza il consenso libero, informato ed esplicito della persona interessata costituiscono una violazione della dignità e sono una forma di violenza online;
- i) valutando la possibilità di promuovere "screening di sicurezza digitale" periodici, adeguati all'età e riservati, destinati a studenti ed educatori, che siano nell'interesse superiore del minore, nel pieno rispetto del diritto alla riservatezza;

⁵ Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

- j) affrontando gli stereotipi di genere e le norme di genere sessiste, l'assunzione di responsabilità, le nozioni dannose di mascolinità e femminilità e i rischi di pressioni tra pari dannose, anche come argomento da trattare nelle scuole, tra l'altro sviluppando programmi adeguati all'età per ragazzi e ragazze, con particolare attenzione alle comunità online, alle piattaforme di social media, ai servizi di messaggistica e agli ambienti di gioco, nonché promuovendo nozioni sane di mascolinità, rispetto, parità di genere e una cultura del consenso in tutte le relazioni, online o offline, comprese le relazioni sessuali consensuali, oltre che promuovendo una riflessione critica sulla pornografia e il comportamento sessuale online;
- k) offrendo una formazione finalizzata all'intervento degli astanti nel settore dell'istruzione, così come nel contesto dei programmi per i giovani, dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza sociale;
- l) collaborando con le organizzazioni per i diritti dei minori, le autorità garanti per l'infanzia e l'adolescenza, gli organismi per la parità, le associazioni guidate da giovani, le organizzazioni familiari e le organizzazioni locali, e fornendo loro sostegno, tramite l'adozione di approcci partecipativi accessibili e la progettazione congiunta di materiali che affrontino la violenza online, la violenza sessuale e lo sfruttamento, nonché tenendo conto del principio del consenso e del problema della colpevolizzazione delle vittime, in uno stile e in un formato adeguati all'età;
- m) promuovendo i contatti tra pari per discutere di molestie e relazioni digitali sane;
- n) sostenendo programmi di intervento per gli autori di reati volti a ridurre il rischio di recidiva, anche tramite l'aggiornamento dei programmi esistenti per includere la prospettiva della violenza online, nonché attraverso l'eventuale sviluppo di programmi specializzati per gli autori di atti di violenza online, concepiti per combattere direttamente i comportamenti online dannosi;

- o) migliorando la protezione delle ragazze e dei ragazzi dalla violenza online attraverso il potenziamento delle risorse e l'ampliamento delle competenze tecniche delle autorità di contrasto e delle organizzazioni non governative, compresa la loro capacità di individuare, acquisire e valutare le prove elettroniche, nonché rafforzando la cooperazione transfrontaliera tra di esse, di particolare importanza data la natura spesso transnazionale della cybercriminalità;
- p) migliorando la protezione delle ragazze, specialmente di quelle che si trovano in situazioni di vulnerabilità, contro lo sfruttamento online nel contesto della tratta di esseri umani, promuovendo un più stretto coordinamento tra il settore privato e le autorità di contrasto, adoperandosi per assicurare l'individuazione e l'identificazione precoci delle attività connesse alla tratta di esseri umani, con particolare attenzione al reclutamento e allo sfruttamento online e incentivando al tempo stesso anche la sensibilizzazione dei potenziali autori di reati e delle potenziali vittime al fine di prevenire la tratta online, nonché aiutando le vittime e i testimoni a riconoscere e denunciare la tratta online;
- q) prevenendo e contrastando, conformemente alla legislazione dell'UE, la condivisione non consensuale di immagini, video o altro materiale espliciti che ritraggono attività sessualmente esplicite o parti intime di una persona, e integrando le misure di diritto penale con iniziative di sensibilizzazione, anche con riguardo alle conseguenze per gli autori di reati, e meccanismi di sostegno alle vittime, nonché con una cooperazione efficace con le piattaforme online; e

r) rafforzando e sviluppando ulteriormente i sistemi integrati di protezione dei minori, tenendo conto della raccomandazione (UE) 2024/1238 della Commissione, per garantire una prevenzione e una risposta coordinate, incentrate sui minori e multidisciplinari rispetto alla violenza online nei confronti delle donne e delle ragazze, attraverso una cooperazione efficace, percorsi di orientamento chiari e la condivisione delle informazioni tra servizi di istruzione, protezione dei minori, sociali e sanitari e autorità di contrasto e giudiziarie, nel pieno rispetto dell'interesse superiore del minore e delle norme in materia di protezione dei dati.

32. Migliorare la regolamentazione e l'applicazione, fatte salve l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario tra gli Stati membri, come segue:

- a) cercando di garantire che gli organismi per la parità, le istituzioni nazionali per i diritti umani e le autorità nazionali per la protezione dei dati dispongano di poteri e risorse sufficienti per affrontare la discriminazione algoritmica e la violenza di genere facilitata dalla tecnologia;
- b) favorendo finanziamenti adeguati per i segnalatori attendibili, in quanto entità esperte le cui segnalazioni di contenuti illegali devono avere la priorità conformemente alle norme stabilite nel regolamento sui servizi digitali, anche nel settore della violenza di genere;
- c) rafforzando i servizi di assistenza incentrati sulle vittime mediante la promozione dell'accessibilità e dello sviluppo di capacità professionali nonché di un dialogo adeguato con le famiglie delle vittime, laddove sia utile, sulla base di un approccio mirato e integrato tra più attori, e sostenendo servizi quali le linee di assistenza telefonica o su internet che offrono consulenza e sostegno agli utenti, se del caso in via riservata o anonima;

- d) fornendo cure, sostegno alla salute mentale e assistenza legale alle vittime, in linea con le norme in materia di giustizia a misura di minore, e tenendo conto di una prospettiva adeguata all'età e sensibile alla disabilità;
- e) garantendo il coordinamento tra tutti i servizi pertinenti e consolidando le conoscenze e le capacità professionali degli operatori di prima linea, compresi gli educatori, gli assistenti sociali, i funzionari delle autorità di contrasto, gli attori giudiziari, i prestatori di assistenza sanitaria e le pertinenti organizzazioni della società civile, anche nel settore dell'animazione socioeducativa, fornendo loro sostegno tecnologico nonché ulteriori risorse e formazione in materia di violenza online, reti misogine e modelli di abuso specifici delle piattaforme, promuovendo un approccio incentrato sulle vittime;
- f) garantendo che gli operatori di prima linea e le organizzazioni pertinenti siano consapevoli dei rispettivi ruoli all'interno dei sistemi integrati di protezione dei minori;
- g) valutando l'istituzione di punti di assistenza tecnica nazionali e promuovendo finanziamenti sostenibili destinati ai centri per un'internet più sicura e alle organizzazioni della società civile al fine di intensificare gli sforzi di prevenzione e risposta, compresi quelli volti ad affrontare i rischi emergenti quali la creazione e la diffusione non consensuali di immagini intime e deepfake generati dall'IA;
- h) sostenendo le famiglie, gli educatori, i coetanei, i prestatori di attività ricreative e altri potenziali astanti e testimoni, anche mediante corsi di formazione, al fine di consentire l'identificazione precoce della violenza online e l'intervento tempestivo contro di essa e di creare un ambiente proattivo e protettivo per i bambini e i giovani, garantendo procedure chiare per la segnalazione, l'orientamento, la valutazione dei rischi e il follow-up in tutti i servizi pertinenti, attraverso un approccio integrato alla protezione dei minori;

- i) provvedendo affinché le misure volte a migliorare la regolamentazione e l'applicazione rispondano alle esigenze specifiche delle donne e delle ragazze a rischio di discriminazione multipla, compresa la discriminazione intersezionale, se del caso;
- j) fornendo sostegno e orientamenti ai genitori, ai prestatori di assistenza e ai tutori legali affinché prendano decisioni informate in merito all'accesso precoce dei minori agli smartphone e ai servizi digitali, riconoscendo che l'uso precoce e non supervisionato di dispositivi connessi può aumentare l'esposizione dei minori ai rischi online, compresi gli abusi facilitati dalla tecnologia;
- k) incoraggiando le organizzazioni della società civile, i ricercatori, gli istituti di istruzione e le imprese tecnologiche a cooperare e a condividere migliori pratiche in materia di prevenzione e risposta; e
- l) valutando, nell'ambito della formazione giudiziaria, la possibilità di fornire una formazione specializzata sui reati favoriti dall'informatica, sul trattamento efficace delle prove digitali, sul funzionamento delle piattaforme online e sulle caratteristiche specifiche della violenza di genere perpetrata nell'ambiente online.

INVITA LA COMMISSIONE EUROPEA E GLI STATI MEMBRI, conformemente alle rispettive competenze e coinvolgendo l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), se del caso, A:

33. Incoraggiare i pertinenti prestatori di servizi intermediari, quali le piattaforme online di memorizzazione di informazioni (hosting), le imprese che forniscono servizi di social media digitali, i fornitori di piattaforme di video on demand (VOD), le imprese di telecomunicazioni e i produttori di dispositivi elettronici, a seguire un approccio di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita e di sicurezza fin dalla progettazione al fine di prevenire gli usi impropri, nonché a investire in strumenti di individuazione e deterrenza come gli avvisi pop-up, un'efficace moderazione dei contenuti e l'individuazione di contenuti dannosi basata sulle immagini e in garanzie contro la condivisione non consensuale di immagini intime, conformemente alla legislazione dell'UE.
34. Incoraggiare gli attori economici pertinenti a fornire proattivamente agli utenti informazioni accessibili sulla violenza online, sui servizi di assistenza disponibili e sui meccanismi di segnalazione.
35. Promuovere la prevenzione della violenza di genere online attraverso l'applicazione della legislazione vigente dell'UE, compresi la direttiva (UE) 2024/1385, il regolamento sui servizi digitali e il regolamento sull'IA, e mediante l'attuazione dei relativi elementi dei quadri strategici, quali la strategia dell'UE sui diritti dei minori, la strategia per la parità di genere 2026-2030 e la strategia dell'UE per la gioventù.
36. Sostenere la capacità degli Stati membri di cooperare nella lotta contro le forme dannose e illegali di incitamento all'odio offline e online, anche promuovendo discussioni tra di essi sull'interpretazione di tale concetto.

37. Incoraggiare i pertinenti prestatori di servizi intermediari, quali le piattaforme online di memorizzazione di informazioni (hosting) e altri servizi intermediari, a individuare e attenuare i rischi sistemici connessi alla violenza di genere, compresi quelli derivanti dai sistemi di raccomandazione e di IA generativa e dai meccanismi automatizzati di amplificazione dei contenuti, e a contrastare i contenuti dannosi, nonché, se del caso, a rimuoverli tempestivamente, inclusi l'incitamento all'odio online e altri materiali rivolti alle ragazze, tra cui le ragazze appartenenti alla comunità LGBTI e le ragazze con disabilità o appartenenti a minoranze razziali, etniche o religiose, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, compresa la libertà di espressione.
38. Incoraggiare i prestatori di servizi intermediari, quali le piattaforme online di memorizzazione di informazioni (hosting) e altri servizi intermediari, a collegare i meccanismi di segnalazione delle vittime alle infrastrutture tecniche che consentono blocchi incrociati tra diverse piattaforme (cross-platform) e i meccanismi di sostegno alle vittime, compresi i meccanismi che garantiscono alle vittime di violenza di genere facilitata dalla tecnologia mezzi di ricorso e risarcimento accessibili, e ad applicare i principi della sicurezza fin dalla progettazione nello sviluppo e nel funzionamento dei servizi digitali.
39. Incoraggiare gli attori economici pertinenti a valutare, se del caso in collaborazione con gli organismi per la parità e le autorità per la protezione dei dati, i potenziali pregiudizi di genere e gli impatti discriminatori degli strumenti automatizzati di moderazione dei contenuti e degli strumenti di IA, che possono incidere sull'efficacia dei meccanismi di individuazione, segnalazione e ricorso per le vittime di violenza di genere facilitata dalla tecnologia.

40. Garantire che i contenuti dannosi o illegali di natura intima o sessualmente esplicita, compresi i contenuti creati per mezzo delle nuove tecnologie, come il materiale di abuso sessuale su minori che costituisce un deepfake artificiale ma realistico, siano prontamente rimossi da qualsiasi piattaforma online non appena individuati, nel pieno rispetto di tutti i diritti fondamentali.
41. Sostenere, agevolare e garantire l'attuazione del regolamento sull'IA, in particolare l'obbligo fatto ai fornitori di sistemi di IA di consentire che gli output siano marcati in modo da essere rilevabili come generati dall'IA e l'obbligo fatto ai deployer di tali sistemi di etichettare chiaramente i contenuti generati dall'IA come tali, al fine di contrastare il problema dell'uso dei deepfake per arrecare danno, compresa la violenza online nei confronti delle ragazze.
42. Garantire che la raccolta dei dati rispecchi la diversità delle esperienze vissute dalle vittime, il che è fondamentale per l'elaborazione di politiche basate su dati concreti, e che gli Stati membri raccolgano dati in conformità degli obblighi di cui all'articolo 44 della direttiva (UE) 2024/1385, in collaborazione, se del caso, con l'EIGE. Adottare misure per garantire che la ricerca e la raccolta di dati riescano a cogliere le esperienze specifiche dei gruppi che subiscono discriminazioni multiple, compresa la discriminazione intersezionale, in modo da facilitare risposte politiche inclusive ed efficaci.
43. Investire in ricerche e statistiche a lungo termine e basate su dati concreti al fine di comprendere la natura evolutiva e le conseguenze della violenza online. Sostenere studi a lungo termine che esaminino l'impatto psicologico, sociale ed economico di tutte le forme di violenza online nei confronti delle ragazze, coinvolgendo nel contempo anche gruppi consultivi per la gioventù, in modo da informare e facilitare il miglioramento delle misure di prevenzione, dei servizi di assistenza alle vittime e dello sviluppo di politiche a livello sia nazionale che dell'UE. Sostenere la ricerca sulla discriminazione algoritmica, sugli abusi basati sull'IA e sugli impatti di genere delle tecnologie digitali, come anche la ricerca sulle cause, sui comportamenti, sulle tattiche e sulle motivazioni riguardanti le cosiddette comunità della "manosfera" e "incel".

44. Promuovere e finanziare campagne di sensibilizzazione che diano voce alle ragazze, a livello sia dell'UE che nazionale, al fine di destigmatizzare la segnalazione di abusi legati a immagini intime e di porre in evidenza i danni arrecati dalla creazione e dalla condivisione non consensuali di tali contenuti.
45. Tenere conto delle conclusioni e raccomandazioni del gruppo speciale sulla sicurezza dei minori online, recentemente istituito, anche per quanto riguarda la parità di genere, la responsabilità algoritmica e i diritti digitali.
46. Proseguire le discussioni e lo scambio di migliori pratiche sulla prevenzione della violenza online.
47. Incoraggiare la partecipazione dei minori, e in particolare delle ragazze, a studi in ambito STEM ed eliminare gli stereotipi di genere in questo settore in maniera da garantire pari opportunità nel mercato del lavoro digitale;

INVITA LA COMMISSIONE EUROPEA A:

48. Adottare misure volte a contrastare la violenza contro le donne e le ragazze, compresa la violenza online, in linea con la visione a lungo termine della tabella di marcia per i diritti delle donne, i cui principi trovano riscontro nella strategia per la parità di genere 2026-2030.
49. Continuare a organizzare il programma di apprendimento reciproco in materia di parità di genere e la rete per la prevenzione della violenza di genere e della violenza domestica, riunendo in tal modo gli Stati membri e i portatori di interessi affinché si scambino buone pratiche, e fornire finanziamenti per la formazione, lo sviluppo di capacità e i servizi di assistenza.
50. Prestare particolare attenzione alla necessità di prevenire e combattere la violenza online nei confronti delle ragazze in sede di attuazione della sua strategia per l'uguaglianza LGBTIQ+ 2026-2030.
51. Attuare il suo piano d'azione contro il bullismo online, anche prevedendo campagne di sensibilizzazione, raccogliendo dati e adottando misure volte a prevenire e contrastare il bullismo online nei confronti di donne e ragazze, ivi incluse quelle a rischio di discriminazione multipla, compresa la discriminazione intersezionale.
52. Sostenere gli Stati membri nel recepimento e nell'efficace attuazione della direttiva (UE) 2024/1385, con riguardo in particolare alle disposizioni relative ai reati di violenza online, alla rimozione di contenuti online, ai canali di segnalazione online accessibili e ai servizi di assistenza specialistica per le vittime di reati informatici.
53. Garantire il monitoraggio della violenza online, nel contesto degli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2024/1385, e aiutare gli Stati membri a migliorare la raccolta di dati amministrativi sulla violenza di genere, in linea con l'articolo 44 della direttiva (UE) 2024/1385.

54. Valutare la possibilità di ampliare l'indagine condotta da Eurostat sulla violenza di genere a livello dell'UE per includervi tutte le forme di violenza online.
55. Proseguire la supervisione e l'applicazione del regolamento sui servizi digitali, comprese le disposizioni che si applicano alle piattaforme e ai motori di ricerca online di grandi dimensioni nel settore dei contenuti illegali e della violenza di genere, come le disposizioni relative alle misure di attenuazione dei rischi, che possono includere strumenti di verifica dell'età e di controllo parentale a tutela della vita privata, se del caso, nonché altre misure descritte negli orientamenti sulla protezione dei minori previsti dal regolamento sui servizi digitali.
56. Promuovere l'uso, da parte dei ricercatori, delle organizzazioni della società civile e dei pertinenti portatori di interessi, delle informazioni che devono essere messe a disposizione dai prestatori di servizi intermediari ai sensi delle norme in materia di relazioni di trasparenza e di accesso ai dati di cui al regolamento sui servizi digitali, al fine di giungere a una migliore comprensione del modo in cui la violenza di genere si manifesta nel mondo online, compresi dati disaggregati per genere che consentano di effettuare attività di ricerca sull'impatto degli algoritmi delle piattaforme, rispettivamente, su donne e ragazze e su uomini e ragazzi.
57. Sostenere il lavoro dei "segnalatori attendibili" nel settore della violenza di genere e delle organizzazioni specializzate nella parità di genere e nella violenza contro le donne e le ragazze. Fornire loro adeguati finanziamenti, strumenti e sostegno istituzionale al fine di accelerare il funzionamento dei meccanismi di segnalazione, in particolare quando le vittime sono minori. Aiutare i segnalatori attendibili ad acquisire conoscenze in materia di violenza di genere avvalendosi delle competenze dei centri per un'internet più sicura e di altre organizzazioni specializzate nell'assistenza ai minori.
58. Fornire informazioni e sostegno accessibili e adeguati all'età per contrastare e denunciare la violenza online nei confronti delle ragazze attraverso il portale "Internet migliore per i ragazzi" e i centri per un'internet più sicura.

59. Sostenere l'attuazione di sistemi integrati di protezione dei minori in tutti gli Stati membri, compresi, se del caso e conformemente agli approcci nazionali, requisiti in materia di età minima, in relazione alla prevenzione di tutte le forme di violenza online nei confronti delle ragazze e alla risposta alle stesse e agevolare lo scambio di buone pratiche riguardo a tali sistemi a livello dell'UE.
 60. Sostenere, nell'ambito degli attuali programmi di finanziamento dell'UE, le azioni nazionali e transfrontaliere volte a prevenire e a combattere la violenza online nei confronti delle ragazze, compresi gli abusi connessi all'IA, nonché a consolidare la ricerca, la consapevolezza, l'alfabetizzazione digitale e lo sviluppo di capacità.
 61. Proseguire i preparativi per la supervisione e l'applicazione delle disposizioni del regolamento sull'IA con riguardo ai fornitori di modelli di IA per finalità generali, compresi quelli che comportano un rischio sistemico.
-

Riferimenti

1. Legislazione dell'UE

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)

Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69)

Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (atto europeo sull'accessibilità) (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70)

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1)

Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (GU L, 2024/1385, 24.5.2024)

Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57)

Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (GU L, 2024/1689, 12.7.2024)

Direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime

2. Consiglio

Conclusioni del Consiglio sull'eliminazione della violenza contro le donne nell'Unione europea (doc. 6585/10)

Conclusioni del Consiglio sull'uguaglianza delle persone LGBTI (doc. 10417/16)

Conclusioni del Consiglio sull'impatto dell'intelligenza artificiale sulla parità di genere nel mercato del lavoro (doc. 14750/21)

Conclusioni del Consiglio relative alla strategia dell'UE sui diritti dei minori (doc. 10024/22)

Conclusioni del Consiglio sull'integrazione della prospettiva di parità di genere nelle politiche, nei programmi e nei bilanci (doc. 9684/23)

Conclusioni del Consiglio sull'empowerment digitale per la tutela e il rispetto dei diritti fondamentali nell'era digitale (doc. 14309/23)

Conclusioni del Consiglio dal titolo "Emancipazione economica e indipendenza finanziaria delle donne come percorso verso una parità di genere sostanziale" (doc. 9752/24)

Conclusioni del Consiglio sul tema "Il futuro della cibersicurezza: attuare e proteggere insieme" (doc. 10133/24)

Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della salute mentale di donne e ragazze attraverso la promozione della parità di genere (doc. 16366/24)

Conclusioni del Consiglio sulla promozione e la protezione della salute mentale dei bambini e degli adolescenti nell'era digitale (doc. 9069/25)

Conclusioni del Consiglio "Promuovere la parità di genere nell'era digitale basata sull'IA: sesto esame orizzontale dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino da parte degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE" (doc. 9984/25)

Conclusioni del Consiglio dal titolo "Violenza contro le donne e violenza domestica: prevenzione, individuazione precoce e intervento" (doc. 14029/25)

3. Eurostat, Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)

EU gender-based violence survey (Indagine dell'UE sulla violenza di genere) (2024)

EU gender-based violence survey - Evidence for policy and practice (Indagine dell'UE sulla violenza di genere - Elementi per politiche e prassi) (2026)

4. Commissione europea

Strategia dell'UE sui diritti dei minori (COM(2021) 142 final)

Strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani (COM(2021) 171 final)

La strategia dell'UE per un'internet migliore per i ragazzi (BIK+) (COM(2022) 212 final)

Raccomandazione (UE) 2024/1238 della Commissione, del 23 aprile 2024, sullo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi integrati di protezione dei minori nell'interesse superiore del minore

Una tabella di marcia per i diritti delle donne (doc. 6756/25; riferimento della Commissione: COM(2025) 97 final)

Strategia per la parità di genere 2026-2030 (COM(2026) 113 final)

Strategia contro il razzismo 2026-2030 (COM(2026) 12 final)

Strategia per l'uguaglianza LGBTIQ+ 2026-2030 (COM(2025) 725 final)

Statistics and trends in trafficking in human beings in the European Union in 2021-2022 Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the progress made in the European Union in combating trafficking in human beings (Fifth Report) (Statistiche e tendenze della tratta di esseri umani nell'Unione europea nel periodo 2021-2022 - Documento che accompagna la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sui progressi compiuti nell'Unione europea nella lotta alla tratta di esseri umani (quinta relazione)) (SWD(2025) 4 final)

Quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom (COM(2020) 620 final)

Strategia dell'UE per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 (COM(2021) 101 final)

Piano d'azione contro il bullismo online (COM(2026) 71 final)

5. Parlamento europeo

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2016 sull'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne nell'era digitale (2015/2007(INI))

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza di genere: violenza online (2020/2035(INL))

6. Comitato delle regioni

Parere del Comitato delle regioni dal titolo "La protezione dei bambini e dei giovani nella sfera digitale" (2026)

7. Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)

Combating cyber violence against women and girls (Lotta alla violenza online nei confronti di donne e ragazze) (2022)

Tackling cyber violence against women and girls: The role of digital platforms (Contrastare la violenza online nei confronti delle donne e delle ragazze: il ruolo delle piattaforme digitali) (2024)

From lived reality to policy action: Combatting cyber violence against girls in the EU (Dalla realtà vissuta all'azione politica: contrastare la violenza online nei confronti delle ragazze nell'UE) (2025) (doc. 9800/26)

8. Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea (Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2014)

Online Content Moderation – Current challenges in detecting hate speech (Moderazione dei contenuti online – Sfide attuali nell'individuazione dell'incitamento all'odio) (2023)

9. Nazioni Unite

Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989)

Dichiarazione e piattaforma d'azione di Pechino (1995)

Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (2000)

Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (2006)

Report of the Special Rapporteur on Violence Against Women, its Causes and Consequences on Online Violence against Women and Girls from a Human Rights Perspective (Relazione del relatore speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze sulla violenza online nei confronti di donne e ragazze dal punto di vista dei diritti umani) (2018) (A/HRC/38/47)

Progetto "Cybersafe" (2020); *Cyber Violence Against Women and Girls: Report on Research Findings and Framework* (Violenza online nei confronti di donne e ragazze: relazione sui risultati e sul quadro di ricerca), Università di Lubiana, finanziato dal programma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza" dell'Unione europea (2014-2020)

Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, commento generale n. 25 (2021) sui diritti dei minori in relazione all'ambiente digitale

10. Consiglio d'Europa

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (STCE n. 210)

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani (STCE n. 19)

Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (convenzione di Lanzarote) (STCE n. 201)

Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto (STCE n. 225)

Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore (2010)

CM/Rec(2026)1 – Raccomandazione del Comitato dei ministri agli Stati membri su uguaglianza e intelligenza artificiale

CM/Rec(2026)2 – Raccomandazione del Comitato dei ministri agli Stati membri sull'assunzione di responsabilità in materia di violenza contro le donne e le ragazze facilitata dalla tecnologia

Raccomandazione generale n. 1 del GREVIO sulla dimensione digitale della violenza contro le donne (2021)
